*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 130° — Numero 156**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 6 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

89A2939

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1989.

**Approvazione della tabella degli enti a carattere internazionalistico ammessi a fruire del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1989-91.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tebella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1985, n. 971, sulla seconda revisione della tabella stessa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge, detta tabella deve essere sottoposta a revisione per il triennio 1989-91;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Valutata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella, sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata, nonché i programmi triennali dagli stessi presentati;

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i quattro enti nuovi (Archivio per il disarmo, Forum per la pace e la guerra, Istituto italo-africano, I.C.E.I.), in considerazione della specifica pertinenza dei compiti statutari e dell'attività programmata alle finalità perseguite da questo Ministero, della serietà della loro organizzazione e dell'adeguatezza delle attrezzature disponibili, quali risultano dalla documentazione prodotta;

Ritenuto che i contributi al Centro per le relazioni italo-arabe, al Comitato atlantico, al CIME, alla Fondazione per la pace, all'I.A.I., all'ISMEO, possono essere determinati in misura superiore al 65% delle entrate risultanti dai rispettivi bilanci preventivi dell'ultimo esercizio considerato il rilevante apporto a scopi di interesse pubblico e tenuto conto che il tipo di attività svolta non è suscettibile di dare luogo a rilevanti entrate proprie;

Tenuto conto del tasso di inflazione annuale riscontrato nel corso del passato triennio e di quello prevedibile nel triennio prossimo;

Sentito il parere delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1989-91, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1989*
*Registro n. 13 Esteri, foglio n. 338*

TABELLA

| | In milioni di lire |
|---|---|
| 1) Archivio disarmo | 50 |
| 2) Associazione per il consiglio dei comuni e regioni d'Europa | 350 |
| 3) Casa d'Europa di Roma | 15 |
| 4) Centro studi americani | 40 |
| 5) Centro di studi di politica internazionale (CESPI) | 100 |
| 6) Centro internazionale di studi e di documentazione sulle Comunità europee (CISDCE) | 100 |
| 7) Centro italiano di formazione europea (CIFE) | 30 |
| 8) Centro per le relazioni italo-arabe | 65 |
| 9) Comitato Atlantico italiano | 100 |
| 10) Consiglio italiano movimento europeo (CIME) | 250 |
| 11) Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli | 80 |
| 12) Fondazione internazionale per la pace e la cooperazione internazionale | 100 |
| 13) Forum per i problemi della pace e della guerra | 50 |
| 14) Istituto affari internazionali (IAI) | 750 |
| 15) Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) | 1.350 |
| 16) Istituto italiano per l'Asia (ISIA) | 50 |
| 17) Istituto italo-africano | 900 |
| 18) Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) | 1.040 |
| 19) Istituto per la cooperazione economica internazionale (ICEI) | 50 |
| 20) Istituto per la cooperazione politica, economica e culturale internazionale (ICIPEC) | 70 |
| 21) Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'America Latina e Medio-Oriente (IPALMO) | 600 |
| 22) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino (IPO) | 65 |
| 23) Istituto universitario di studi europei | 45 |
| 24) Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.) | 750 |

**89A2979**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1989.

**Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1989, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989 con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso medio della lira interbancaria;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 12,70%, mentre a quelle previste dal decreto-legge n. 66/1989 è pari al 12,80% per il semestre luglio-dicembre 1989;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedre in merito;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1989, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

*a)* al 12,70% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359;

*b)* al 12,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 dell'1,45%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima:

1) del 14,15% per le operazioni di cui al punto *a);*
2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto *b).*

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A2965

DECRETO 30 giugno 1989.

**Tasso di riferimento da applicare nel bimestre luglio-agosto 1989 alle operazioni di credito fondiario-edilizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite

dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre luglio-agosto 1989 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,75% per il bimestre luglio-agosto 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

*a)* all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

*b)* all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,20% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 15,50% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

**89A2966**

DECRETO 30 giugno 1989.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre luglio-agosto 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre luglio-agosto 1989, al 13,95%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

*a)* all'1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

*b)* all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,75% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 15,85% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

**89A2967**

DECRETO 30 giugno 1989.

**Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,70 per cento il tasso di riferimento per il mese di giugno 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di luglio 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di luglio 1989 è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A2968

DECRETO 30 giugno 1989.

**Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre luglio-agosto 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

*a)* rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

*b)* maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1989 è stato determinato nella misura del 14,45 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1989 è determinato nella misura del 14,45 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

**89A2969**

DECRETO 30 giugno 1989.

**Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1989.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre maggio-giugno 1989, nella misura del 14,25%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14,45%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1989, nelle seguenti misure:

13,70% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;

14,45% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

**89A2970**

DECRETO 30 giugno 1989.

**Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1989 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720, e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040, rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il decreto ministeriale n. 278033/73PG del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1989, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1989 è stato determinato nella misura del 13,95%;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1988 con il quale è stata fissata nella misura dell'1,50% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 13,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,85% per il semestre luglio-dicembre 1989.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1989 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A2971

DECRETO 30 giugno 1989.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre luglio-agosto 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del citato decreto dell'8 agosto 1986, è pari al 12,45%;

Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1989, al 12,45%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

89A2972

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1989.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1989;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di maggio 1989 è accertato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.418,253 |
| Marco tedesco | » | 727,471 |
| Franco francese | » | 215,071 |
| Fiorino olandese | » | 645,373 |
| Franco belga | » | 34,751 |
| Lira sterlina | » | 2.307,589 |
| Lira irlandese | Lit. | 1.944,796 |
| Corona danese | » | 186,914 |
| Dracma greca | » | 8,556 |
| ECU | » | 1.513,651 |
| Dollaro canadese | » | 1.187,902 |
| Yen giapponese | » | 10,261 |
| Franco svizzero | » | 819,213 |
| Scellino austriaco | » | 103,342 |
| Corona norvegese | » | 201,368 |
| Corona svedese | » | 215,519 |
| Marco finlandese | » | 326,375 |
| Escudo portoghese | » | 8,795 |
| Peseta spagnola | » | 11,644 |
| Dollaro australiano | » | 1.093,315 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

*Il Ministro:* COLOMBO

89A2980

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 giugno 1989.

**Modificazioni al regolamento.**

Modificazioni al regolamento approvate dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1989.

*Dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:*

«Art. 118-*bis*. — 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, la discussione è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio».

*All'articolo 119, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva

competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente».

*All'articolo 119, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* decreti-legge, *sono aggiunte le seguenti:* ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento.

*All'articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio».

*All'articolo 120, il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati».

*L'articolo 121 è sostituito dal seguente:*

«Art. 121. — 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito, e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea».

*All'articolo 123, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria».

*Dopo l'articolo 123 è aggiunto il seguente:*

«Art. 123-*bis*. — 1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente.

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronuncia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge di norma tre giorni. Per assicurare il rispetto dei termini stabiliti a norma del presente articolo, si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119.

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119».

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Testo integrale degli articoli del regolamento della Camera come risultante a seguito delle modificazioni sopra riportate*

«Art. 119. — 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. *Prima dell'inizio della sessione di bilancio le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.*

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, *ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento*, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'articolo 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito, avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui al comma 7».

«Art. 120. — 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. *Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.*

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro il successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. *Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.*

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni».

«Art. 123. — 1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. *L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria».*

**89A2992**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Modificazioni allo statuto dell'associazione «Lega del filo d'oro», in Osimo

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1989, registro n. 28 Interno, foglio n. 46, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni di alcuni articoli dello statuto dell'associazione «Lega del filo d'oro» in Osimo (Ancona).

**89A2921**

### Erezione in ente morale della «Fondazione Luigi Danieli», in Buttrio

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1989, registro n. 28 Interno, foglio n. 54, sulla proposta del Ministro dell'interno la «Fondazione Luigi Danieli» in Buttrio (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

**89A2922**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Conca d'Argento - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 20 marzo 1954, rep. 17356, reg. soc. 1329, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Glicino romano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 29 aprile 1954, rep. 19634, reg. soc. 1751, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marsanca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Talamanca in data 30 marzo 1954, rep. 30763, reg. soc. 1887, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Speranzella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 27 settembre 1954, rep. 7670, reg. soc. 2930, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Silvia crea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 7 giugno 1957, rep. 22277, reg. soc. 1411, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Meccanocasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 26 marzo 1957, rep. 31433, reg. soc. 861, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pegaso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gaudiani in data 31 dicembre 1953, rep. 112668, reg. soc. 321, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bene mio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pócaterra in data 30 marzo 1968, rep. 1791, reg. soc. 961/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa mia 1963 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 13 novembre 1963, rep. 187853, reg. soc. 610/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Inavia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 7 novembre 1955, rep. 26585, reg. soc. 2657, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria XIX - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 16 gennaio 1964, rep. 119625, reg. soc. 1202, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trialmo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 22 maggio 1957, rep. 18428, reg. soc. 1200, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pincett Eugenio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 dicembre 1956, rep. 9516, reg. soc. 96, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia F.I.O.R.E. fra dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quote a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 17 aprile 1957, rep. 81943, reg. soc. 1110, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aradea Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 3 dicembre 1954, rep. 21493, reg. soc. 401, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Carla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 11 gennaio 1955, rep. 1559, reg. soc. 277, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tifata Maior», già «Quadrifoglio» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 11 ottobre 1954, rep. 17711, reg. soc. 3169, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minima, fra i funzionari di ruolo e in pensione delle Ferrovie dello Stato - Servizio approvvigionamento a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 14 maggio 1947, rep. 20023, reg. soc. 1632, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gardenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 27 febbraio 1953, rep. 27905, reg. soc. 679, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stella d'Italia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 3 agosto 1953, rep. 103121, reg. soc. 2244, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sirio quinta, già Sirio» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 20 febbraio 1958, rep. 54229, reg. soc. 549/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Attilio Regolo terzo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Zappone in data 17 febbraio 1958, rep. 204378, reg. soc. 565, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marmolada a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 24 febbraio 1958, rep. 62749, reg. soc. 649, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mariana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 11 gennaio 1954, rep. 18676, reg. soc. 312, tribunale di Roma.

89A2938

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1989, registro n. 10 Difesa, foglio n. 347, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

*Medaglia d'argento*

Garzara Illido, nato il 18 marzo 1924 a Fiesso d'Artico. — Già in servizio nell'Esercito, si univa, all'armistizio, alle formazioni partigiane di montagna, divenendo comandante di distaccamento partigiano per le sue doti di coraggioso combattente e di capace istruttore. Destinato a compiere un'azione di sabotaggio contro autocolonne in transito nella zona, veniva sorpreso da soverchianti forze nemiche contro cui opponeva fiera resistenza fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, torturato e condannato a morte, affrontava con serenità il plotone di esecuzione. — Chiampo (Veneto), 5 giugno 1944.

*Croce*

Poiani Giordano, nato il 7 settembre 1920 a Monfalcone. — In difficili condizioni ambientali lottò coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Il 26 dicembre 1944, in zona Mrasevo, in un'azione notturna affrontò un grosso pattuglione nemico e cadde eroicamente combattendo. — Mrasevo (Slovenia), 26 dicembre 1944.

89A2923

## MINISTERO DEL TESORO

### Modificazioni allo statuto del Banco di Roma

Con decreto ministeriale 13 giugno 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 8 e 31 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., con sede in Roma.

89A2993

# BANCA D'ITALIA

**Situazione al**

## A T T I V O

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | |
| I In cassa | | | L. 2.406.904.782.683 | |
| II In deposito all'estero | | | » 23.800.132.716.176 | 26.207.037.498.859 |
| CREDITI IN ORO (FECoM) | | | | L. 8.855.333.766.727 |
| CASSA. | | | | » 13.700.773.149 |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | |
| I Risconto di portafoglio: | | | | |
| ordinario | | L. 258.848.626.609 | | |
| — ammassi | | » 2.287.963.843.781 | 2.546.812.470.390 | |
| II Anticipazioni: | | | | |
| — in conto corrente | | L. 839.219.932.919 | | |
| — a scadenza fissa | | » — | | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 | | » 2.051.813.732.650 | 2.891.033.665.659 | |
| III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione | | | L. — | 5.437.846.135.959 |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. | | | | L. — |
| ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | |
| I ECU . . . | | | L. 11.011.855.703.373 | |
| II Altre attività: | | | | |
| biglietti e divise. | | L. 1.572.971.246 | | |
| corrispondenti in conto corrente | | » 1.158.271.890.178 | | |
| depositi vincolati | | » 1.594.549.000.000 | | |
| diverse | | » 318.360.589.464 | 3.072.754.450.888 | 14.084.610.154.261 |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) | | | | L. 2.156.521.844.852 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| I Conto corrente ordinario (saldo debitore) | | | L. 37.202.567.857.429 | |
| II Conti speciali | | | » 3.404.794.238.801 | 40.607.362.096.230 |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO | | | | L. — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) | | | | » 63.428.635.880.477 |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | | » 719.958.352.495 |
| TITOLI DI PROPRIETÀ | | | | |
| I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | |
| in libera disponibilità. | | L. 64.899.958.685.838 | | |
| per investimento delle riserve statutarie | | » 1.231.464.670.415 | | |
| per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | » 1.368.874.314.421 | 67.500.297.670.674 | |
| II Titoli di società ed enti: | | | | |
| per investimento delle riserve statutarie | | L. 341.341.908.167 | | |
| per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | » 903.565.255.051 | 1.244.907.163.218 | |
| III Azioni e partecipazioni: | | | | |
| di società ed enti controllati: | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie. | L. 777.715.802 | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 159.896.300.008 | 160.674.015.810 | | |
| di società ed enti collegati: | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie. | L. 37.515.598.620 | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 24.687.503.148 | 62.203.101.768 | | |
| di altre società ed enti: | | | | |
| *a)* per investimento delle riserve statutarie. | L. 221.818.199.937 | | | |
| *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 285.141.551.719 | 506.959.751.656 | 729.836.869.234 | 69.475.041.703.126 |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. | | | | L. 500.000.000.000 |
| IMMOBILI | | | | |
| I - Ad uso degli uffici | | | L. 1.675.266.472.914 | |
| II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | | » 198.466.747.068 | 1.873.733.219.982 |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). | | | | L. 25.864.339.239 |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | |
| I - Mobili | | | L. 90.536.401.718 | |
| II Impianti | | | » 167.738.709.315 | |
| III - Monete e collezioni | | | » 307.195.088 | 258.582.306.121 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I - Biglietti banca in fabbricazione | | | L. — | |
| II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | |
| — completati. | | L. 50.570.939.021 | | |
| — in allestimento | | » 14.577.339.015 | 65.148.278.036 | |
| III — Debitori diversi | | | L. 294.154.237.037 | |
| IV Altre | | | » 1.320.418.279.003 | 1.679.720.794.076 |
| RATEI. . | | | | L. 1.951.619.158.171 |
| RISCONTI | | | | » — |
| SPESE DELL'ESERCIZIO. | | | | » 464.425.094.296 |
| | | | | L. 237.739.993.118.020 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| I Titoli ed altri valori: | | | | |
| — a garanzia | | L. 6.635.279.339.300 | | |
| — altri | | » 1.060.359.058.460.878 | 1.066.994.337.800.178 | |
| II — Depositari di titoli e valori: | | | | |
| — interni | | L. 12.840.850.400 | | |
| — esteri | | » 3.762.424.530.831 | 3.775.265.381.231 | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione | | | L. 2.382.760.155.751 | |
| IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | |
| — titoli | | L. 49.000.000.000 | | |
| — corrispondenti interni. | | » — | | |
| — corrispondenti esteri | | » 4.950.000.000.000 | 4.999.000.000.000 | |
| V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine): | | | | |
| — titoli. | | L. 6.500.000.000.000 | | |
| — valute e lire | | » 4.950.000.000.000 | 11.450.000.000.000 | |
| VI — Ordini in corso: | | | | |
| — acquisti di valute | | L. 62.389.176.444 | | |
| — lire a fronte vendite di valute. | | » 62.850.360.000 | | |
| — acquisti di titoli | | » — | | |
| — lire a fronte vendite di titoli | | » — | 125.239.536.444 | |
| VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali | | | L. 278.993.897.524 | 1.090.005.596.771.128 |
| | | | TOTALE L. | 1.327.745.589.889.148 |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

*Il Governatore:* CIAMPI

89A2977

**30 aprile 1989** (Provvisoria)

## PASSIVO

| Voce | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE | | | | | L. | 56.060.703.021.000 |
| VAGLIA CAMBIARI | | | | | » | 614.401.901.350 |
| **ALTRI DEBITI A VISTA** | | | | | | |
| I — Ordini di trasferimento | | | L. | | | |
| II — Altri | | | » | 2.865.251.193 | | 2.865.251.193 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI | | | | | L. | 478.810.339.175 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO | | | | | » | |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA | | | | | » | 26.557.393.986 |
| **DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE** | | | | | | |
| I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria | | | L. | 108.841.595.681.951 | | |
| II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita | | | » | 14.280.426 | | |
| III — Conti vincolati investimenti all'estero | | | » | 53.189.663 | | |
| IV — Società costituende | | | » | 5.303.708.062 | | |
| V — Per debordo del massimale sugli impieghi | | | » | | | |
| VI — Altri | | | » | 124.481.179.621 | | 108.971.448.039.723 |
| DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. | | | | | L. | |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. | | | | | » | 3.404.794.238.801 |
| **PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO** | | | | | | |
| I — Depositi in valuta estera | | | L. | 17.362.657.573 | | |
| II — Conti dell'estero in lire | | | » | 85.831.438.472 | | 103.194.096.045 |
| DEBITI IN ECU (FECoM) | | | | | L. | 11.011.855.611.579 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore) | | | | | » | |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) | | | | | » | |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | | | » | 464.802.036.830 |
| **ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)** | | | | | | |
| I — Di riserva per adeguamento valutazione oro | | | L. | 31.300.378.106.880 | | |
| II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana | | | » | 1.200.795.276.401 | | |
| III — Svalutazione portafoglio | | | » | 234.919.178.078 | | |
| IV — Oscillazione cambi | | | » | 1.709.422.263.641 | | |
| V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R. | | | » | 279.240.495.652 | | |
| VI — Oscillazione titoli | | | » | 4.048.733.440.996 | | |
| VII — Copertura perdite eventuali | | | » | 2.403.006.748.480 | | |
| VIII — Assicurazione danni | | | » | 736.691.685.925 | | |
| IX — Ricostruzione immobili | | | » | 1.463.409.896.338 | | |
| X — Rinnovamento impianti | | | » | 426.250.000.000 | | |
| XI — Imposte | | | » | 1.499.115.040.745 | | |
| XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | | | » | 3.590.816.000.000 | | |
| XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati | | | » | 1.161.198.029 | | |
| XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto | | | » | 738.066.621 | | 48.894.677.397.786 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | | | | | L. | 492.810.604.760 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI | | | | | » | 88.416.428.972 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | | | | | » | 146.144.227.645 |
| FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. | | | | | » | 9.004.776.917 |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI | | | | | » | 24.503.536.333 |
| **PARTITE VARIE** | | | | | | |
| I — Creditori diversi | | | L. | 8.329.781.279 | | |
| II — Altre | | | » | 1.215.940.005.707 | | 1.224.269.786.986 |
| RATEI | | | | | L. | 181.691.179.753 |
| RISCONTI | | | | | » | — |
| CAPITALE SOCIALE | | | | | » | 300.000.000 |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | | | | » | 1.022.340.100.032 |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO | | | | | » | 1.093.949.024.349 |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 | | | | | » | 1.304.000.000.000 |
| UTILE NETTO DA RIPARTIRE | | | | | » | 240.147.501.084 |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO | | | | | L. | 1.878.306.023.721 |
| | | | | | L. | 237.739.993.118.020 |
| **CONTI D'ORDINE** | | | | | | |
| I — *Depositanti di titoli e altri valori* | | | L. | 1.066.994.337.800.178 | | |
| II — Titoli e valori presso terzi | | | » | 3.775.265.381.231 | | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | | | » | 2.382.760.155.751 | | |
| IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine): | | | | | | |
| — titoli | L. | 49.000.000.000 | | | | |
| — valute e lire | » | 4.950.000.000.000 | | 4.999.000.000.000 | | |
| V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | | | | |
| — titoli | L. | 6.500.000.000.000 | | | | |
| — corrispondenti interni | » | — | | | | |
| — corrispondenti esteri | » | 4.950.000.000.000 | | 11.450.000.000.000 | | |
| VI — Ordini in corso: | | | | | | |
| — lire a fronte acquisti di valute | L. | 62.389.176.444 | | | | |
| — vendite di valute | » | 62.850.360.000 | | | | |
| — lire a fronte acquisti di titoli | » | — | | | | |
| — vendite di titoli | » | — | | 125.239.536.444 | | |
| VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza | | | L. | 278.993.897.524 | | 1.090.005.596.771.128 |
| TOTALE | | | | | L. | 1.327.745.589.889.148 |

*Il ragioniere generale:* GIANNOCCOLI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello

Con decreto del Ministro del tesoro in data 21 giugno 1989 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fagnano Castello (Cosenza), ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del T.U.C.R.A. e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

**89A3002**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.